Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Città Metropolitana di Torino)

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13/ duemiladiciassette

OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto**, del mese di **settembre,** alle ore **21** e minuti **00,** nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSSETTO PAOLO	SINDACO	X	
RISSO MARIA	VICE SINDACO		X
FRAIRIA MAURO	CONSIGLIERE	X	
BRUNO NICO	CONSIGLIERE	X	
GASCA MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
FRAIRIA MANUELE	CONSIGLIERE	X	
GALLIANO ALEX	CONSIGLIERE	X	
MATTALIA FRANCA	CONSIGLIERE		X
MOURGLIA DANIELE	CONSIGLIERE		X
DEPETRIS CLAUDIO BARTOLOMEO	CONSIGLIERE	X	
BERTA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
	Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora **MATINA Dott. EMANUELE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ROSSETTO PAOLO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 c. 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione di consiglio comunale n. 13 in data 28.04.2016 "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 Legge n. 190 del 2014)", provvedimento del quale il presente atti ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24 c. 2 del T.U.S.P.;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c.11 del D.lgs 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione entro il 31.12.2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31.12.2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi i e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi i e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.SP.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campiglione Fenile e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house - providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.l, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto legislativo, 16.06.2017 n. 100 e s.m.i., il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo

stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, e. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevato che dalla ricognizione non ci sono partecipazioni da alienare;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Tutto ciò premesso, con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamata dal signor Presidente:

PRESENTI:	N. 8
VOTANTI:	N. 8
ASTENUTI:	N. ==
VOTI FAVOREVOLI:	N. 8
VOTI CONTRARI:	N. ==

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che:
   - il Comune non ha partecipazioni da alienare;
   - la presente deliberazione deve essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
   - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto legislativo, 16.06.2017 n. 100 e s.m.i.;
   - copia della presente deliberazione è inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto legislativo, 16.06.2017 n. 100 e s.m.i.,
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, palesemente espressa per alzata di mano (PRESENTI: N. 8 - VOTANTI: N. 8 - ASTENUTI:== - VOTI FAVOREVOLI: N. 8 - VOTI CONTRARI: ==), immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4°) – del D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to ROSSETTO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to MATINA Dott. EMANUELE

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-10-2017 al 26-10-2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Campiglione Fenile, lì 10 OTT. 2017

Il Segretario Comunale
F.to SILVESTRI D.ssa LUISA

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs.267/00 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

E' divenuta esecutiva in data 10 OTT. 2017

Il Segretario Comunale
F.to SILVESTRI D.ssa LUISA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Campiglione Fenile, lì 10 OTT. 2017

Il Segretario Comunale
(SILVESTRI D.ssa LUISA)